



ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

TITOLO ATTO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹ per quanto riguarda l'accesso delle autorità competenti ai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo sportello unico
NUMERO ATTO	COM(2021) 429
NUMERO PROCEDURA	2021/0244 (COD)
AUTORE	Commissione europea
DATA DELL'ATTO	20/07/2021
DATA DI TRASMISSIONE	26/07/2021
SCADENZA OTTO SETTIMANE	22/10/2021
ASSEGNATO IL	27/07/2021
DEFERIMENTO PER MERITO	2 ^a Commissione permanente
OGGETTO	La direttiva proposta intende estendere l'accesso allo sportello unico dei registri dei conti bancari (RCB) - introdotto dalla nuova direttiva antiriciclaggio ² - alle autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati designate come autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153.
BASE GIURIDICA	In linea con la base giuridica utilizzata per l'atto giuridico oggetto di modifica, ovvero la direttiva (UE) 2019/1153, la base giuridica della direttiva proposta è l'articolo 87, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente all'Unione di adottare, mediante la procedura legislativa ordinaria, misure in materia di cooperazione di polizia con la partecipazione

¹ Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

² A norma della proposta della Commissione relativa a una nuova direttiva antiriciclaggio ([COM\(2021\)423](#)), presentata congiuntamente alla proposta in titolo, gli Stati membri dovranno provvedere affinché le informazioni provenienti dai registri centralizzati dei conti bancari siano disponibili attraverso lo sportello unico dei registri dei conti bancari (Rcb) che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione.

delle autorità competenti degli Stati membri (comprese la polizia, le autorità doganali e altri servizi di contrasto specializzati), in particolare per quanto riguarda la raccolta, l'archiviazione e lo scambio di informazioni pertinenti per la prevenzione, l'indagine e l'accertamento di reati.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di **sussidiarietà** - sancito dall'articolo 5 del [Trattato sull'Unione europea](#) (TUE) - in termini di:

necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in quanto la minaccia costituita dai gruppi della criminalità organizzata che utilizzano i loro profitti illeciti per infiltrarsi nell'economia riguarda l'Unione nel suo insieme e richiede pertanto una risposta a livello dell'Ue.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** poiché si limita a quanto è necessario per agevolare l'uso e la condivisione di informazioni finanziarie pertinenti da parte delle autorità pubbliche³.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. Il Governo non ha ancora trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della medesima legge, la relazione sulla proposta.

1) CONTESTO NORMATIVO

La proposta integra le **disposizioni relative allo sportello unico Rcb** di cui alla proposta [COM\(2021\)423](#), presentata dalla Commissione il 20 luglio 2021⁴.

Il quadro normativo in cui si inserisce la proposta è costituito inoltre da:

- il **Piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo** ([C\(2020\)2800](#)), adottato dalla Commissione nel maggio 2020, nel quale viene ribadito che l'interconnessione a livello unionale dei registri centralizzati dei conti bancari è necessaria per accelerare l'accesso delle Unità di informazione finanziaria (Fiu) e delle autorità di contrasto alle informazioni sui conti bancari e per facilitare la cooperazione transfrontaliera;
- la **Strategia dell'Ue per l'Unione della sicurezza** ([COM\(2020\)605](#)), del luglio 2020, in cui si sottolinea che tale interconnessione potrebbe accelerare notevolmente l'accesso delle Fiu e delle autorità competenti alle informazioni finanziarie;
- la **Strategia dell'Ue per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025** ([COM\(2021\)170](#)).

³ La Commissione precisa che la direttiva (UE) 2019/1153 consente l'accesso soltanto a una serie limitata di informazioni (ad esempio, il nome del titolare e il numero di conto bancario), ovvero lo stretto necessario per accertare se una persona oggetto di indagine detenga un conto bancario e in quali banche; gli stessi limiti si applicheranno all'accesso e alla consultazione attraverso lo sportello unico Rcb introdotto dalla proposta in oggetto (vd. *infra*).

⁴ Il 20 luglio 2021 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di [quattro proposte legislative](#) volto a consolidare le norme dell'Ue per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (*Anti-money laundering and countering the financing of terrorism* - Aml/Cft). Il pacchetto si compone di: un regolamento che istituisce una nuova autorità dell'Ue in materia di Aml/Cft (COM(2021)421); un regolamento in materia di Aml/Cft (COM(2021)420); una sesta direttiva in materia di Aml/Cft (COM(2021)423), che intende sostituire l'attuale [direttiva \(UE\) 2015/849](#) (quarta direttiva antiriciclaggio, a sua volta modificata dalla quinta); una revisione del [regolamento \(UE\) 2015/847](#) sui trasferimenti di fondi ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività (COM(2021)422).

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

La proposta è corredata della [valutazione d'impatto](#) relativa alle proposte del nuovo pacchetto antiriciclaggio, sulla quale il Comitato per il controllo normativo ha formulato parere favorevole il 4 dicembre 2020. Nel [documento di lavoro](#) dei servizi della Commissione, allegato alla proposta in titolo, figura un'ulteriore analisi della situazione e degli effetti di un'estensione dell'accesso al sistema interconnesso dei registri centralizzati da parte delle autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati designate a norma della direttiva 2019/1153.

L'**articolo 1** modifica l'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153 inserendo un paragrafo 1 *bis* che consente alle **autorità designate competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati** di accedere e consultare direttamente e immediatamente le informazioni sui conti bancari in altri Stati membri disponibili attraverso lo sportello unico Rcb, quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti o per sostenere un'indagine penale relativa a un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine.

Con le modifiche proposte, sarà consentito alle autorità competenti degli Stati membri di accedere allo sportello unico Rcb e consultare direttamente una serie limitata di informazioni⁵ riguardanti:

- per il cliente-titolare del conto e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti o del numero di identificazione unico;
- per il titolare effettivo del cliente-titolare del conto: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti o del numero di identificazione unico;
- per il conto bancario o il conto di pagamento: il numero di conto bancario internazionale (Iban) e la data di apertura e chiusura del conto;
- per la cassetta di sicurezza: il nome del locatario, corredato degli altri dati identificativi richiesti o del numero di identificazione unico, nonché la durata del periodo di locazione.

Nella relazione introduttiva alla proposta viene evidenziato che, a norma delle misure proposte, le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati non saranno in grado di accedere a dati sensibili (quali informazioni sulle operazioni o sul saldo del conto) e di consultarli, in quanto attraverso lo sportello unico Rcb saranno accessibili **soltanto le informazioni strettamente necessarie** per identificare il titolare di un conto bancario o conto di pagamento o di una cassetta di sicurezza. Dopo aver verificato - grazie all'accesso che la proposta comunque garantisce - presso quale istituzione finanziaria la persona oggetto di indagine detiene un conto bancario in un altro Stato membro, le autorità, nel caso lo ritengano necessario, dovranno chiedere ulteriori informazioni attraverso appropriati canali di cooperazione di polizia o giudiziaria.

A cura di: Viviana Di Felice

29 settembre 2021

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

⁵ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/1153; cfr. anche l'articolo 32 *bis*, paragrafo 3, dell'attuale direttiva antiriciclaggio, come pure l'articolo 14, paragrafo 3, della proposta di nuova direttiva antiriciclaggio e l'articolo 18, paragrafo 1, della proposta di nuovo regolamento antiriciclaggio.